

# Agenzia delle Entrate

UFFICIO RELAZIONI ESTERNE

Comunicato Stampa del 16/02/2007

## Oggetto:

Emanata la circolare sulla nuova disciplina fiscale degli incentivi per l'esodo anticipato dal lavoro

## Testo:

E' stata emanata oggi la circolare n. 10/2007 con i chiarimenti sulle modifiche introdotte dal decreto-legge 223/2006 (articolo 36, comma 23) alla disciplina fiscale applicabile sulle somme offerte ai lavoratori per incentivare la cessazione anticipata del rapporto di lavoro, precedentemente regolamentata dal comma 4-bis dell'articolo 19 del Tuir.

La nuova disposizione, in vigore dal 4 luglio 2006, abroga l'articolo 19 comma 4 bis del Tuir, che prevedeva una tassazione agevolata - con l'applicazione di un'aliquota pari alla meta' di quella prevista per il tfr - per le somme corrisposte per incentivare l'esodo anticipato dal posto di lavoro.

Dall'entrata in vigore del decreto, quindi, queste somme vengono assoggettate alla medesima aliquota applicata al trattamento di fine rapporto.

Per salvaguardare pero' i diritti di coloro che hanno precedentemente aderito a un piano incentivato di esodo, e' stato previsto un regime transitorio. La disciplina previgente, piu' favorevole, puo' pertanto continuare a essere applicata in due casi:

- . quando si tratta di rapporti di lavoro cessati entro il 3 luglio 2006, cioe' prima dell'entrata in vigore del decreto
- . quando si tratta di rapporti di lavoro cessati dopo l'entrata in vigore del decreto, purché in attuazione di atti o accordi stipulati prima del 4 luglio 2006.

La circolare, in particolare, fornisce chiarimenti specifici sugli atti e sugli accordi ai quali si applica la norma transitoria, sia per quanto riguarda la loro natura, sia per quanto riguarda il requisito della certezza della data.